

COMUNE DI REZZO
PROV. DI IMPERIA

REGOLAMENTO

RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO,

CONSERVAZIONE E DISPERSIONE

DELLE CENERI

DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 17/12/2010)

Indice sistemico

- Art. 1** - Oggetto e finalità
- Art. 2** - Affidamento delle ceneri
- Art. 3** - Dispersione delle ceneri
- Art. 4** - Deposito provvisorio delle ceneri
- Art. 5** - Informazione ai cittadini
- Art. 6** - Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 7** - Imposta di bollo
- Art. 8** - Registro cimiteriale
- Art. 9** - Senso comunitario della morte
- Art. 10** - Rinvio

Art. 1 – Oggetto e finalità

- Il presente Regolamento disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), delle leggi Regione Liguria n. 24 del 4 luglio 2007 e n. 4 del 11 marzo 2008 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), nonché del regolamento Regionale n. 1 del 11 marzo 2008. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/1990 (Ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/2003 in materia di smaltimento rifiuti, la Circolare MS n. 24/93 e la Circolare MS n. 10/98;

Art. 2 – Affidamento delle ceneri

- 1) La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al coniuge o in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile ovvero nel caso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà del defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile o l'affidamento personale. In caso di disaccordo tra gli aventi diritto all'affidamento dell'urna cineraria, la stessa viene temporaneamente custodita nel cimitero comunale come disposto dall'art. 4 del presente regolamento;

L'affidamento avrà luogo alle seguenti prescrizioni:

- a) L'urna dovrà essere debitamente sigillata e dovrà riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione;
 - b) La conservazione avrà luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza anagrafica;
 - c) L'affidatario dovrà garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione dell'urna;
 - d) L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone senza specifica autorizzazione dell'autorità comunale;
 - e) Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli;
 - f) Qualora l'affidatario trasferisca la propria residenza e cambi collocazione dell'urna cineraria, deve darne comunicazione al Comune entro cinque giorni dal trasferimento. In tal caso si procede ad aggiornamento del verbale di affidamento di cui all'art. 7;
 - g) Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge regionale n. 24/2007, l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento nel cimitero in urna non biodegradabile oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'art. 3; di questo deve essere aggiornato l'apposito registro;
- 2) La domanda per l'affido personale delle urne cinerarie deve essere indirizzata al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa vanno allegati i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto (art. 2 comma 2 L.R. 24/2007);

Art. 3 – Dispersione delle ceneri

- 1) La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante da:
 - a) Disposizione testamentaria;
 - b) Dichiarazione autografa rilasciata nelle forme previste dal DPR 445/2000;

- c) Dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito di iscrizione ad Associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
 - d) Dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali;
 - e) Volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta;
- 2) La domanda per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, con allegati documenti comprovanti la volontà del defunto, deve essere indirizzata:
- a) Al Sindaco del Comune di luogo del decesso;
 - b) Al Sindaco del Comune di residenza del defunto, qualora il decesso sia avvenuto in altra Regione;
 - c) Al Sindaco del Comune ove siano già tumulate o affidate le ceneri;
- 3) Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso oltre all'autorizzazione di cui al comma 2 occorre il nulla osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui viene effettuata la dispersione;
- 4) La dispersione delle ceneri è effettuata esclusivamente in presenza di un incaricato del Comune da parte di soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto o, in mancanza dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal legale rappresentante dell'Associazione legalmente riconosciuta per la cremazione cui il defunto risultava iscritto o dal tutore in caso di minori o persona interdetta. La dispersione è annotata in una apposita sezione del registro dell'affidamento tenuto dal Comune di decesso nel quale sono indicati: gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione nonché il luogo, la data e l'ora in cui avviene la dispersione e il nulla osta del comune di dispersione, ove diverso da quello del decesso.
- 5) Luoghi di dispersione delle ceneri:
- a) In area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero comunale;
 - b) In mare, a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino, nei laghi e nei fiumi, comunque sempre in tratti liberi da natanti e manufatti;
 - c) In aree private, all'aperto e con il consenso dei proprietari, non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro;
 - d) Qualora le ultime volontà del defunto prevedano la dispersione per affondamento o interrimento dell'urna contenente le ceneri, queste ultime sono raccolte in apposita urna cineraria in materiale biodegradabile, con impressi indelebilmente i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione. In caso di interrimento l'urna cineraria è collocata ad una profondità tale da rispettare le prescrizioni tecniche stabilite nel vigente regolamento di polizia mortuaria;
 - e) La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela deve avvenire secondo le modalità prescritte dall'Autorità Amministrativa competente;
- 6) La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata:
- a) Nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada);
 - b) Fuori dai centri abitati a non meno di 50 metri di distanza da abitazioni o manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili;
 - c) In tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente;
 - d) In mare, nei laghi e nei fiumi nei tratti soggetti a campionamento per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati;

Art. 4 – Deposito provvisorio delle ceneri

- 1) La sosta gratuita dell'urna cineraria presso il cimitero comunale è consentita per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. Trascorso tale termine senza che le procedure per l'affido o la dispersione siano concluse, le ceneri, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione di avviso all'albo pretorio, sono avviate d'ufficio al cinerario comune;

Art. 5 – Informazioni ai cittadini

- 1) Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate;

Art. 6 – Sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'autorizzazione alla cremazione dall'art. 2 e delle relative disposizioni previste dal R. R. 11/03/2008 n. 1 di cui all'articolo 6, comma 1 L. R. 11/03/2008 n. 4, comporta l'applicazione ai soggetti che svolgono l'attività di cremazione e agli aventi titolo di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d) L. R. 04/07/2007 n. 24, della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 1.800,00;
- 2) Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'affidamento delle ceneri dall'articolo 3 e delle relative disposizioni previste dal R. R. 11/03/2008 n. 1 di cui all'articolo 6, comma 1 L. R. 11/03/2008 n. 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00;
- 3) Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per la dispersione delle ceneri dall'articolo 4 e delle relative disposizioni previste dal R.R. 11/03/2008 n. 1 di cui all'articolo 6, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00;
- 4) L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 è attribuita al Comune competente per territorio che introita i relativi importi a copertura delle spese di esercizio di tali funzioni;
- 5) Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 02/12/1982 n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 7 – Imposta di bollo

- 1) Tutte le istanze previste dal presente Regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo;

Art. 8 - Registro cimiteriale

- 1) Il personale incaricato predispone apposito registro sul quale devono essere riportate, in ordine cronologico, le operazioni riguardanti il presente Regolamento e deve contenere in particolare: generalità del defunto, estremi autorizzazione alla cremazione, generalità dell'affidatario dell'urna cineraria e luogo di localizzazione, generalità soggetto autorizzato alla dispersione nonchè il luogo, la data e l'ora in cui avviene la dispersione e il nulla osta del Comune di dispersione, ove diverso da quello di decesso;

Art. 9 - Senso comunitario della morte

- 1) Sono autorizzate forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri;

Art. 10 - Rinvio

- 1) Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si applicano la norma di cui alla Legge 30/03/2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri); alla Legge Regione Liguria 04/07/2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri); alla Legge Regione Liguria 11/03/2008, n. 4 (Modifiche alla Legge Regionale 04/07/2007, n. 24 - disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri); al Regolamento Regione Liguria 11/03/2008, n. 1 (Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 04/07/2007, n. 24 - disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri); ad alle altre norme vigenti in materia.